

GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Il Referendum Costituzionale: fatto sospensivo che può aver luogo in sede di approvazione di leggi costituzionali. Ha carattere approvativo (art. 138 Cost.);

iniziativa: può essere presa da cinquecentomila elettori, da cinque Consigli regionali o da 1/5 dei componenti di ciascuna Camera.

Il Referendum popolare abrogativo: istituito con il quale si chiede agli elettori se intendono abrogare una legge o un atto avente forza di legge;

iniziativa: può essere presa da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali;

viene indetto dal presidente della Repubblica, una volta che siano stati effettuati i controlli;
controlli: della Corte di cassazione, circa la regolarità formale dell'**iter** procedurale (controllo di legittimità); della Corte costituzionale sull'ammissibilità sostanziale (conformità all'art. 75 Cost.);

limiti: non è ammissibile per: norme e leggi costituzionali; leggi tributarie e di bilancio; leggi di amnistia e di indulto; leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Gli altri tipi di Referendum: referendum per l'abrogazione di leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni; referendum per l'emanazione di leggi con le quali si dispongono modificazioni territoriali delle Regioni.

L'iniziativa popolare Legislativa: può essere assunta presentando alle Camere un progetto di legge, redatto in articoli, sottoscritto da almeno cinquantamila elettori.

La Petizione: uno o più cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per esporre comuni necessità o richiedere l'emanazione di provvedimenti legislativi.